

ACCORDO QUADRO tra il MUSEO NAZIONALE ROMANO e l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Il Museo Nazionale Romano, con sede a Roma in via di S. Apollinare 8, C.F. 97902780580, rappresentato dal Direttore, Prof. Stéphane Verger, di seguito denominato "MNR" e

l'Università degli Studi Roma Tre, con sede a Roma in via Ostiense 159, C. F. 04400441004 rappresentata dal Rettore, Prof. Luca Pietromarchi, di seguito denominata "UNIVERSITÀ".

Il MNR e l'UNIVERSITÀ sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in cui si prevede che «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»

PREMESSO

- che il Protocollo d'intesa siglato dal Ministro Dario Franceschini per il MiBACT e dal Ministro Gaetano Manfredi per il MUR, in data 17/12/2020, consolida e amplia la collaborazione tra le due Istituzioni al fine di «cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca, dei percorsi formativi nelle Università e dell'aggiornamento continuo del personale del MiBACT e degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal MUR, dell'esercizio delle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per il rilancio del turismo»;
- che sia il MNR sia l'UNIVERSITÀ sono mossi dal comune intento di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e di favorirne la fruizione come fonte di sviluppo culturale e sociale, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza;
- che il MNR è una istituzione senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio e formazione, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- che ai sensi del DPCM n. 171 del 29/08/2014, art. 35 e della circolare della Direzione Generale Educazione e Ricerca (n. 31 del 31/07/2017) i Musei sono riconosciuti come enti promotori nell'organizzazione di attività formative;
- che il MNR può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali;
- che l'UNIVERSITÀ, grazie ai suoi diversi dipartimenti, possiede il know-how necessario per collaborare con il MNR nei settori disciplinari di area umanistica, tecnologica e scientifica per l'adeguato svolgimento delle attività di ricerca, formazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

- che l'UNIVERSITÀ ha già in essere forme di collaborazione con il MNR, in particolare tramite docenti dei dipartimenti di Architettura e di Studi Umanistici;
- che è interesse sia del MNR sia dell'UNIVERSITÀ sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività di comune interesse, in un quadro di reciproca cooperazione, senza oneri di spesa per le Parti, e concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e organizzativo-gestionale;
- che l'esito delle attività già svolte o in corso tra i diversi settori in cui sono articolate le Parti sono tali da incoraggiare lo sviluppo della collaborazione **tutto ciò premesso**

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo quadro (di seguito anche "Accordo").

Art. 2 Oggetto

Il presente accordo quadro intende promuovere la collaborazione tra il MNR e l'UNIVERSITÀ (in riferimento ai suoi diversi dipartimenti), con particolare riferimento al patrimonio e alle attività culturali e nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuna delle due istituzioni, nei seguenti ambiti:

- ricerca scientifica;
- formazione e didattica;
- stage e tirocini;
- progettazione e realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti della formazione, della ricerca, della divulgazione e diffusione delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali;
- partecipazione congiunta a iniziative propositive, progettuali e concorsuali promosse da soggetti pubblici ed enti privati, in ambito formativo e di ricerca scientifica;
- progettazione congiunta per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e internazionali.

Allo scopo di stabilire concordemente le modalità di svolgimento delle specifiche iniziative che verranno poste in essere nell'ambito del presente Accordo, le Parti concordano di stipulare specifici accordi operativi, con i quali di volta in volta saranno definiti di comune intesa: - gli obiettivi prefissati;

- l'articolazione operativa delle attività;
- le modalità e i tempi di svolgimento delle attività medesime; - gli impegni reciproci.

Tali accordi saranno redatti in ottemperanza alle norme vigenti e in ogni caso richiameranno il presente accordo quadro.

Per la definizione di tali accordi operativi saranno individuati per iscritto da ciascuna delle Parti i rispettivi referenti.

Per l'Università i singoli accordi operativi potranno essere stipulati dalle strutture dipartimentali interessate, dotate di autonomia negoziale e rappresentate dai rispettivi Direttori.

Per il MNR i singoli accordi operativi saranno stipulati dal Direttore.

Art. 3 Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Le Parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le rispettive spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nel presente Accordo.

Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione delle quote spettanti a ciascuna.

Art. 4 Referenti

Ciascuna delle Parti indica i propri referenti per il presente accordo quadro. Ai referenti compete di rappresentare la Parte che li ha designati per le attività attuative dell'Accordo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

I Referenti per l'UNIVERSITÀ sono: il prof. Antonio Pugliano, Dipartimento di Architettura (antonio.pugliano@uniroma3.it) e la prof.ssa Giuliana Calcani, Dipartimento di Studi Umanistici (giuliana.calcani@uniroma3.it).

I Referenti per il MNR sono l'arch. Mauro Marzullo (mauro.marzullo@beniculturali.it) e la dott.ssa Chiara Giobbe (chiara.giobbe@beniculturali.it).

Art. 5 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione ufficiale relativa al presente Accordo sarà eseguita per iscritto e inviata a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di seguito indicati:

a) per l'UNIVERSITÀ: area.affari.generali@ateneo.uniroma3.it;

b) per il MNR: mbac-mn-rm@mailcert.beniculturali.it.

Articolo 6 Sicurezza e assicurazione

Le Parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa e previdenziale del personale impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo, ivi compresa la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi che possano essere cagionati nell'ambito delle attività oggetto dell'Accordo.

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa di locali e attrezzature propri che siano impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, fatto salvo il caso in cui gli stessi non siano utilizzati correttamente o per finalità diverse da quelle oggetto dell'Accordo.

Articolo 7 Uso del logo

Le Parti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, di utilizzare, nell'ambito delle iniziative e delle attività comuni previste dal presente Accordo e dagli accordi attuativi o comunque ad esso collegati, i rispettivi loghi secondo le normative vigenti e le reciproche previsioni regolamentari.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del logo e dell'identità visiva dell'UNIVERSITÀ e del MNR per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo straordinario o estraneo all'azione istituzionale dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Art. 8 Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti hanno l'obbligo:

- a) di mantenere riservati i dati, anche personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso, in conformità alle disposizioni di legge,
- b) di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- c) di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 9 Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, i risultati conseguiti nel corso delle attività svolte nell'ambito del presente accordo quadro potranno essere divulgati e pubblicati solo a seguito di reciproco e concorde accordo tra le Parti.

Art. 10 Durata

Il presente accordo quadro ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula ed è escluso il tacito rinnovo. La scadenza dell'accordo quadro non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 11 Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 12 Controversie

Tutte le eventuali divergenze di interpretazione od esecuzione del presente Accordo saranno regolate da mutuo consenso.

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva.

Art. 13 Disposizioni finali e sottoscrizione

Il presente accordo quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale; ciascuna delle Parti ne conserverà un esemplare.

*DATA**

*FIRMA***

Per il Museo Nazionale Romano
Il Direttore, Prof. Stéphane Verger

Per l'Università degli Studi Roma Tre
Il Rettore, Prof. Luca Pietromarchi

**La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.*

***Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*